



Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate

Circolare n.3 del 12 giugno 2007
art. 4 Legge regionale 11 maggio 2006, n.4

Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.

Premessa

La Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, pubblicata nel B.U.R.A.S. il 13 giugno 2006 ha istituito all'art. 4 l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.

La norma in commento ha introdotto la tassazione su:

- a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione generale adibiti al trasporto privato di persone nel periodo compreso tra il 1 giugno al 30 settembre;
- b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio localizzati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna delle unità da diporto o delle unità utilizzate a scopo di diporto, di lunghezza superiore ai 14 metri, nel periodo compreso tra dal 1 giugno al 30 settembre.

Le presenti note esplicative tengono conto delle modifiche apportate all'art. 4 dall'art. 3, comma 3, della Legge Regionale n. 2 del 29.05.2007.

1. Presupposto soggettivo

Sono soggetti passivi dell'imposta le persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, che assumono l'esercizio dell'aeromobile o dell'unità da diporto.

Il legislatore regionale, pertanto, nell'individuare i soggetti passivi d'imposta ha fatto espresso riferimento sia alle persone fisiche che ai soggetti diversi dalle persone fisiche, i quali assumano l'esercizio dell'aeromobile e/o dell'unità da diporto.

L'assunzione dell'esercizio dell'aeromobile e/o dell'unità da diporto che costituisce, dunque, presupposto d'imposta, può essere definito come quell'attività organizzata, inerente l'impiego dell'unità da diporto e/o dell'aeromobile, in base alla destinazione ad essi propria, rivolta al conseguimento del soddisfacimento di un bisogno proprio dell'esercente ed accompagnata dall'incidenza del rischio.

Il concetto di esercizio, come sottolineato anche dalla più autorevole dottrina (cfr. Pescatore), prescinde dalla proprietà del veicolo e può presupporre, oltre alla proprietà, anche un diritto reale limitato (es. usufrutto) ovvero un rapporto obbligatorio come il contratto di locazione.

1.2. Domicilio fiscale

Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

L'attuale previsione normativa fa riferimento al concetto di domicilio fiscale come definito dagli art. 58, commi 2 e 3, e 59 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Di conseguenza, il domicilio fiscale è determinato come segue:

- 1) Per le persone fisiche, nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte;
- 2) Per le persone giuridiche presso la sede legale o (in mancanza) amministrativa.

Tuttavia, relativamente al concetto di domicilio fiscale, deve tenersi conto del successivo art. 59 che dispone particolari prerogative dell'Amministrazione Finanziaria in deroga ai principi generali di cui al precedente art. 58. L'Amministrazione Finanziaria, infatti, "può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa". Le predette ipotesi derogatorie, quindi, si verificano a seguito di un atto formale dell'Agenzia delle Entrate.

2. Presupposto oggettivo

Presupposto oggettivo dell'imposta in oggetto, come già rilevato, è:

- a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione generale adibiti al trasporto privato di persone nel periodo compreso tra il 1 giugno al 30 settembre;
- b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna delle unità da diporto o delle unità utilizzate a scopo di diporto, di cui al D.lgs. 18.07.2005, n. 71, di lunghezza superiore ai 14 metri, misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, nel periodo compreso tra dal 1 giugno al 30 settembre.

Aeromobili

La lett. a) dell'art. 4 novellato fa espresso riferimento agli aeromobili dell'aviazione generale di cui all'art. 743 e seguenti del codice della navigazione. Sono esclusi dalla nozione di aeromobile, per espressa previsione del legislatore, gli apparecchi detti "ultraleggeri" utilizzati per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

Al fine di una più precisa individuazione degli aeromobili oggetto d'imposta occorre, inoltre, rilevare quanto segue: alla luce del disposto dell'art. 744 cod. nav. può tracciarsi una distinzione tra gli aeromobili di Stato, senz'altro non soggetti ad imposta, e gli aeromobili privati, individuati dal legislatore in via solo residuale rispetto agli aeromobili di Stato di cui al comma 1 dell'art. 743 cod. nav.

Oggetto d'imposta è lo scalo effettuato dagli aeromobili dell'Aviazione Generale adibiti al trasporto privato di persone.

Al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'imposizione occorre fare riferimento alle nozioni fornite dal Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti del 21.10.2003 e dal Regolamento ENAC del 30.06.2003.

Detti Regolamenti prevedono una distinzione di carattere generale in relazione all'utilizzazione degli aeromobili in:

1. *Aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale*: Traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro remunerazione. Esso comprende quindi il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.
2. *Aeromobili adibiti al trasporto aereo non commerciale o di aviazione generale*: traffico diverso dal trasporto aereo commerciale; esso comprende sostanzialmente l'attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei piccoli aerei privati ed i servizi di lavoro aereo

Nell'ambito degli aeromobili dell'aviazione generale occorre effettuare un'ulteriore distinzione tra gli aeromobili che svolgono:

1. *Operazioni dell'aviazione generale*: operazioni di un aeromobile diverse dal trasporto aereo commerciale e dal lavoro aereo
2. *Operazioni di lavoro aereo*: operazioni di un aeromobile utilizzato per attività specialistiche quali ad esempio aerofotografia, pubblicità aerea, sorveglianza ed osservazioni, spargimento sostanze, trasporto carichi esterni, ecc.). L'elenco delle attività di lavoro aereo è contenuto nel D.M. del Ministro dei Trasporti del 18 giugno 1981.

Da quanto sopra può agevolmente desumersi che oggetto dell'imposizione è l'utilizzazione dell'aeromobile in operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale e dalle operazioni di lavoro aereo, restringendosi il campo di applicazione all'uso privato.

L'uso privato dell'aeromobile deve essere ricavato dalla dichiarazione resa dal Comandante all'Autorità Civile Aeronautica all'atto dell'atterraggio e soggetta a verifica da parte di quest'ultima Autorità.

Unità da diporto

La lett. b) dell'art. 4 novellato, invece, fa espresso riferimento alle "unità da diporto" o alle "unità utilizzate a scopo di diporto".

Intendendosi per navigazione da diporto la navigazione effettuata per soli fini sportivi e/o ricreativi e comunque non finalizzati a realizzare un guadagno, occorre rilevare che sono da considerare oggetto d'imposta, non solo le c.d. unità da diporto di lunghezza superiore ai 14 metri, ma altresì le navi da diporto e le imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 14 metri.

Per le unità immatricolate in Italia, deve farsi oggettivo riferimento ai registri nei quali l'Autorità marittima ha iscritto l'unità, di conseguenza sono soggette all'imposta le unità iscritte nel naviglio da diporto.

Relativamente alle unità battenti bandiera estera, laddove non si rinvenga una distinzione in ragione dell'iscrizione in registri dedicati al diporto, si ha riguardo all'utilizzazione in concreto, dell'imbarcazione, in tal senso deve leggersi la locuzione "unità utilizzate a scopo di diporto".

Quanto all'unità di misura cui far riferimento ai fini della determinazione della lunghezza dell'unità da diporto, l'art. 4 novellato introduce quale espresso parametro di riferimento le norme armonizzate EN/ISO/DIS/8666.

Tali norme recepiscono la nozione di lunghezza dello scafo (LH), la quale corrisponde alla lunghezza fuori tutto, detratta la lunghezza delle appendici (piattaforme bagno, delfiniere, ecc.) che possano distaccarsi dallo scafo senza intervento distruttivo e senza che ciò possa incidere sulle caratteristiche costruttive di sicurezza dello scafo stesso; si ritiene, ad

esempio, che non possano essere sottratte le appendici "strutturali", che fanno parte integrante della stampata.

Devono, dunque, considerarsi appendici tutti quei corpi che aggiunti agli scafi, non ne costituiscono parte integrante ed eccedono, con il loro ingombro, oltre la lunghezza dello scafo vero e proprio.

Raccomandario

Ai sensi dell'art. 2, Legge 4 aprile 1977, n. 135, "è raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o di terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione dei contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati." L'esercizio professionale dell'attività di raccomandazione è subordinato all'iscrizione in apposito elenco tenuto presso le camere di commercio.

La Legge 4 aprile 1977, n. 135, inoltre, individua una responsabilità solidale in capo ai raccomandatari di guisa che, in caso di mancato pagamento dell'imposta da parte dell'esercente, questa sarà dovuta dal soggetto raccomandatario, il quale potrà poi rivalersi nei confronti del debitore d'imposta.

Infatti l'art. 3 della legge sopra richiamata, espressamente prevede che il raccomandatario "deve ottenere, dal suo mandante – armatore – noleggiatore o vettore, la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso".

Il successivo articolo 5 comma 3 sancisce, inoltre che "in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite".

Da quanto sopra può desumersi la diretta responsabilità del raccomandatario in ordine all'obbligazione derivante dall'imposta regionale qui in esame, di conseguenza lo stesso deve considerarsi responsabile in solido con il contribuente, relativamente ai rapporti instaurati con soggetti esteri.

Esenzioni

Il legislatore regionale al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 4/2006, come novellato dalla L.R. 2/2007, ha individuato alcune specifiche ipotesi di esenzione dall'imposta in oggetto.

Sono, infatti, esenti dal pagamento dell'imposta "le imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d'epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all'Autorità marittima da parte degli organizzatori"; "le unità da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali". Ulteriore causa di esenzione è stata individuata per tutte le ipotesi di c.d. sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione della stessa.

Regate di carattere sportivo: Sono da considerare tali tutte quelle competizioni tra barche, siano esse a vela o a motore, che consistono nel completare un percorso prestabilito tramite

un bando di regata. Tali competizioni, organizzate da associazioni regolarmente iscritte al CONI o al FIV (ovvero altre organizzazioni sportive), devono essere preventivamente comunicate da parte degli organizzatori e autorizzate dall'Autorità marittima.

Raduni di barche d'epoca

Sono da considerare tali i raduni di barche e yacht che siano stati costruiti prima del 1950 e i raduni dei c.d. Yacht Classici costruiti tra il 1950 e il 1974.

Si tratta di tutti gli yacht a vela in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (yacht d'epoca) e al 1974 (yacht classici), nonché alle repliche di yacht d'epoca e classici ove rispondenti ai criteri di progettazione e costruzione tipici di tali yacht, secondo la definizione dell'art. 3 del "Regolamento A.I.V.E. per la stazza, i requisiti e le dotazioni degli yacht d'epoca e classici".

In relazione ai predetti eventi gli organizzatori comunicheranno alla scrivente Agenzia, le date di esecuzione della manifestazione o gara, gli estremi delle comunicazioni alle autorità marittime competenti e l'elenco delle unità iscritte. L'agenzia, rilascerà appositi attestati di esenzione validi per la durata della manifestazione.

La modulistica da utilizzare per le comunicazioni di cui sopra è reperibile nella sezione dedicata a questa Agenzia sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, raggiungibile con il seguente percorso:

www.regione.sardegna.it /sezione "servizi al cittadino"/ link Agenzia per le Entrate.

Sosta tecnica: La sosta tecnica rappresenta ulteriore causa di esenzione.

L'involontaria presenza in porto dell'imbarcazione, determinata da situazioni contingenti tali da non consentire la prosecuzione della navigazione da diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta, poiché la sosta è determinata da cause di forza maggiore. Detta sosta è consentita limitatamente al tempo necessario per la prosecuzione della navigazione. Al fine di vedere riconosciuto il diritto all'esenzione dall'imposta in oggetto, dovranno essere esibiti su richiesta dell'ARASE i documenti idonei a comprovare la necessità dello scalo, a mero titolo esemplificativo:

- fattura per bunkeraggio;
- fattura di riparazione per avaria;
- attestazione dell'Autorità Marittima relativa alle avverse condizioni meteomarine tali da impedire la navigazione in relazione all'imbarcazione posseduta.

3. Modalità applicative

L'imposta introdotta dall' art. 4 della Legge regionale 11 maggio 2006, n.4 è dovuta:

- a) per ogni scalo di aeromobile di cui alla lett. a), comma 2 dell'art. 4 come novellato;
- b) è invece dovuta annualmente per le unità da diporto o per le unità utilizzate a scopo di diporto di cui alla lett. b), comma 2 dell'art. 4 come novellato;

Per le unità a vela con motore ausiliario e per i motorsailor, l'imposta è comunque dovuta anche se nella misura ridotta del 50%.

L'art. 4 come sostituito dalla Legge Regionale n. 2 del 29.05.2007, ha introdotto, inoltre, nuovi criteri di calcolo dell'imposta.

L'imposta è stabilita, oggi, nella seguente misura:

per gli aeromobili:

- a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;

- b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
- c) euro 1000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri.

Per le unità da diporto o per le altre unità utilizzate a scopo di diporto:

- a) euro 1000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
- b) euro 2000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
- c) euro 3000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
- d) euro 5000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
- e) euro 10000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
- f) euro 15000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.

5. Termini e modalità di pagamento

L'imposta è versata :

- all'atto dello scalo per gli aeromobili di cui al comma 2, lett. a)
- entro 24 ore dall'arrivo delle unità da diporto nei porti, approdi, punti e campi d'ormeggio ubicati lungo le coste della Sardegna.

Quanto alle modalità di pagamento, queste sono definite con determinazione n.del..... del Direttore Generale dell'ARASE con la quale vengono confermate le modalità di versamento dell'imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto così come definite dalla Giunta Regionale.

A seguito della suindicata determinazione il pagamento può essere effettuato:

- 1) mediante versamento sul conto corrente postale n. 72729809 (presso gli uffici postali, con bonifico, per via telematica attraverso il sito Poste Italiane Spa), intestato a "Regione Autonoma della Sardegna- imposta regionale su aeromobili e unità da diporto"
- 2) per via telematica (con carte di credito dei circuiti Visa, Mastecard e American Express) attraverso il Pos virtuale del portale web della Regione;

6. Sanzioni

L'art. 4 quinquies della Legge Finanziaria regionale 2007 ha introdotto la sanzione commisurata al 100% dell'imposta evasa. L'aspetto sanzionatorio è, regolato dall'art. 4 quinquies che prevede la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta evasa come risultante dall'atto di accertamento.

L'esplicito richiamo ai criteri generali di determinazione della sanzione previsti dal D.lgs. 18.12.1997, n. 472 (cfr art 4 sexies), induce a ritenere applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del predetto decreto. In sostanza, il ritardato pagamento rispetto ai termini di legge, potrà essere sanato mediante il versamento di una somma aggiuntiva pari a

- a) un ottavo della sanzione minima prevista se il versamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine
- b) di 1/5 del minimo se effettuato entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Come previsto dalla norma il ravvedimento operoso è consentito a condizione che l'attività di controllo da parte dell'ufficio non sia stata ancora intrapresa.

Per effetto del richiamo al D.lgs. 18.12.1997, n. 472, si ritiene che, ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto le persone fisiche che si trovano in rapporto di legale rappresentanza o dipendenza con l'esercente o proprietario e siano responsabili dell'unità da diporto (p.es. comandante della nave, raccomandatario etc.), sono obbligati solidalmente con

quest'ultimo, al pagamento della sanzione amministrativa tributaria, salvo diritto di regresso.

Modalità di pagamento della sanzione ridotta

Il versamento tardivo dell'imposta verrà effettuato unitamente agli interessi calcolati al saggio legale di riferimento e delle sanzioni ridotte calcolate come sopra. Della regolarizzazione verrà data notizia in forma libera a questa agenzia indicando le modalità di calcolo come segue:

Data di pagamento_____

Imposta dovuta_____

Interessi_____

Sanzioni art 13 Dlgs 472/1997_____

7. Obblighi dei gestori

Il comma 2 dell'art. 4/ter prevede l'obbligo, da parte dei gestori dei porti, campi di ormeggio e degli aeroporti, di comunicare alla scrivente i dati relativi alle presenze – nelle predette strutture – delle unità da diporto e degli aeromobili ad uso privato potenzialmente soggetti all'imposta.

L'adempimento richiesto deve essere assolto con cadenza mensile – per i mezzi transitati dal 1° giugno al 30 settembre – entro il giorno 5 di ogni mese, relativamente alle presenze del mese precedente, utilizzando i moduli approvati e pubblicati nella sezione dedicata all'”Agenzia per le Entrate” sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.